

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PREMOLI** e **BALBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1973

#### Riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale docente e non docente dell'università

ONOREVOLI SENATORI. — Già da più di due anni è stato riordinato per tutto il personale docente e non docente di ogni ordine di scuole, esclusa la sola università, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo. In tale sede è stata riconosciuta dal Governo, per bocca del Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*, la necessità di estendere tali provvidenze anche al personale docente e non docente delle università e solo la concomitanza con una crisi di governo ha impedito di trasformare tale dichiarazione, fatta su richiesta dei quattro partiti che allora formavano la maggioranza (DC, PSI, PSDI e PRI) con l'esplicito appoggio del PLI, in un preciso impegno legislativo.

Nè si dica che il costo del provvedimento, che è stato calcolato in 4 miliardi di lire, è troppo elevato: in tutto il decennio passato nemmeno un provvedimento di specifico aggiornamento retributivo per le categorie docenti universitarie è stato approvato dal

Parlamento. Infatti, di fronte a provvedimenti di notevoli proporzioni, che mai hanno completato il loro *iter* parlamentare, i docenti universitari hanno dovuto rinunciare a tutti i piccoli benefici di cui tutti gli altri lavoratori, ed in particolare quelli degli altri rami della scuola, hanno potuto fruire di fronte al continuo aumento del costo della vita.

Siamo consci che anche in questo momento è in corso una discussione in Parlamento su ben più importanti questioni relative alla riforma delle università e sue parziali anticipazioni. Ma in attesa che questi ben più impegnativi problemi possano avere una soluzione, è intenzione di questo provvedimento sanare — e con molto ritardo — una ingiusta esclusione, su cui tutti i Gruppi saranno concordi, da benefici innegabilmente dovuti alla benemerita categoria di coloro che tra tante incomprensioni lavorano nelle università.

L'allegato disegno di legge ha lo scopo di riordinare la complessa materia dei riconoscimenti dei servizi pre-ruolo del personale universitario evitando le incongruenze e le disparità di trattamento della normativa attualmente in vigore (art. 17 e 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311; art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16; art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 349; art. 13 della legge 26 gennaio 1962, n. 16).

Con l'articolo 1 si intende regolamentare il riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale docente universitario in modo unitario. Attualmente accade invece che un assistente con otto anni di servizio come professore nei ruoli delle scuole secondarie o otto anni come assistente straordinario ha un riconoscimento complessivo di quattro anni, mentre un assistente che ha prestato servizio per quattro anni come professore nei ruoli delle scuole secondarie e per quattro anni come assistente straordinario ha un riconoscimento complessivo di otto anni. O ancora un professore che, antecedentemente alla nomina in ruolo come straordinario od aggregato, ha svolto dodici anni di servizio nei ruoli delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato in parametro corrispondente all'ex grado VI ha un riconoscimento di quattro anni, mentre un riconoscimento di otto anni ha chi ha prestato servizio per quattro anni in parametri corrispondenti all'ex grado VI e per otto anni in parametri inferiori. A questo proposito è opportuno ricordare che il Consiglio di Stato ha recentemente riconosciuto che il servizio prestato quale assistente di ruolo negli ex coefficienti 500 e 580 è equiparabile a quello prestato nell'ex grado VI, per cui il numero di anni di servizio di assistente riconoscibile ai professori di ruolo è aumentato ad otto. Ma, poichè i riconoscimenti dei servizi vengono fatti a domanda degli interessati da

presentarsi entro un anno dalla nomina ad ordinario, senza un apposito provvedimento di legge che riapra i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento per tutti i servizi pre-ruolo e non soltanto per quelli di cui ad una recentissima legge approvata su iniziativa governativa, coloro che hanno avuto un riconoscimento meno favorevole del dovuto e non possono ricorrere per decadenza di termini, si troveranno ingiustamente svantaggiati nei riguardi dei colleghi più giovani cui il riconoscimento sarà fatto nella misura più favorevole.

Con l'articolo 2 si vuole estendere agli assistenti di ruolo il riconoscimento dei servizi prestati presso le università estere, servizi attualmente riconosciuti ai soli professori di ruolo ed aggregati, e si intende favorire lo scambio tra le università e gli enti e i laboratori di ricerca mediante il riconoscimento nei ruoli dell'università dei servizi prestati presso i suddetti enti.

Con l'articolo 3 si intende estendere doverosamente al personale non docente universitario il riconoscimento dei servizi pre-ruolo nella misura prevista per il personale docente.

Con l'articolo 4 si intende ovviare ad una delle più macroscopiche incongruenze dell'attuale normativa secondo la quale gli unici servizi non riconosciuti ai fini giuridici nei ruoli delle scuole secondarie sono quelli svolti quali borsista o addirittura professore incaricato universitario. Per i professori incaricati, in particolare, si propone l'equiparazione agli assistenti ordinari il cui servizio è attualmente interamente valutato nei ruoli delle scuole secondarie.

Con l'articolo 5 si intende equiparare ai fini della progressione nelle varie carriere universitarie servizi di fatto equivalenti ed assicurare un pieno riconoscimento dei servizi prestati come professore incaricato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai professori di ruolo ed aggregati presso le università e gli istituti di istruzione universitaria il servizio prestato quale professore incaricato nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e quale impiegato di ruolo nelle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato è riconosciuto agli effetti economici in ogni classe di stipendio e, anche ai fini giuridici, all'atto del conseguimento del parametro 535 per i professori di ruolo e 443 per i professori aggregati.

Agli assistenti ordinari presso le università e gli istituti di istruzione universitaria è riconosciuto agli effetti economici in ogni classe di stipendio e anche ai fini giuridici all'atto del conseguimento del parametro 317 il servizio pre-ruolo prestato in qualità di:

a) professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria, artistica e professionale;

b) assistente non di ruolo retribuito;

c) tecnico laureato incaricato, bibliotecario incaricato, conservatore incaricato dei musei delle scienze, curatore incaricato degli orti botanici, personale scientifico incaricato degli osservatori astronomici e vesuviano;

d) impiegato di ruolo nelle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato;

e) assegnatario di borse di studio per giovani laureati di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni e di ogni altra borsa *post-lauream* avente le stesse finalità pubbliche e di importo non inferiore ai due terzi di quello previsto per le borse di cui al citato articolo;

f) assistente volontario (in ragione della metà della misura prevista dai comma successivi).

Il riconoscimento di cui ai precedenti comma opera per intero e fino ad un massimo di quattro anni ai fini giuridici ed economici.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato — in aggiunta a quello di cui al precedente comma — agli stessi effetti nella misura di un terzo, ed ai soli fini economici per i restanti due terzi.

#### Art. 2.

Il servizio prestato presso università, laboratori od enti di ricerca esteri e presso laboratori o enti di ricerca nazionali precedentemente alla nomina in ruolo dai professori di ruolo ed aggregati e dagli assistenti ordinari presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonchè dal personale di cui al successivo articolo 3, è riconosciuto nella misura prevista dal precedente articolo 1.

#### Art. 3.

Il servizio pre-ruolo prestato presso le università e gli istituti di istruzione universitaria o presso laboratori od enti di ricerca dal personale appartenente ai ruoli previsti dalle leggi 3 novembre 1961, n. 1255, e 3 giugno 1970, n. 380, purchè svolto in posizione stabile o precaria, ma retribuita in base a regolare contratto, con mansioni caratteristiche di uno qualunque di questi ruoli, è riconosciuto in ogni classe di stipendio ai fini economici ed all'atto del superamento del periodo di prova anche ai fini giuridici.

Il riconoscimento di cui al precedente comma opera per intero e fino ad un massimo di quattro anni ai fini giuridici ed economici.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato — in aggiunta a quello di cui al precedente comma — agli stessi effetti nella misura di un terzo ed ai soli fini economici per i restanti due terzi.

#### Art. 4.

I servizi di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti, con le modalità ivi previste,

anche nei confronti degli insegnanti di ruolo negli istituti di istruzione secondaria, artistica e professionale e sono considerati come servizio scolastico svolto con la massima qualifica nella valutazione dei titoli per l'insegnamento.

I professori incaricati e gli assistenti ordinari che entrino o siano entrati nei ruoli degli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria, artistica e professionale sono inquadrati nella classe di stipendio corrispondente al parametro posseduto con conservazione a tutti gli effetti dell'anzianità in esso maturata.

Al personale di cui al precedente comma il periodo di servizio prestato presso le università e gli istituti di istruzione universitaria è equiparato a tutti gli effetti a quello effettivamente svolto, con massima qualifica, nei ruoli degli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria, artistica e professionale.

#### Art. 5.

Al personale appartenente ai ruoli dei tecnici laureati, dei bibliotecari, dei conservatori dei musei delle scienze, dei curatori degli orti botanici e della carriera scientifica degli osservatori astronomici e vesuviano che entri o sia entrato nel ruolo degli assistenti ordinari ed ai professori incaricati che entrino o siano entrati nel ruolo degli assistenti ordinari o nei ruoli sopramenzionati è assegnata la classe di stipendio corrispondente al parametro posseduto con conservazione a tutti gli effetti dell'anzianità in esso maturata.

#### Art. 6.

Ove più favorevoli, si applicano nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli che sia in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative ai riconoscimenti dei servizi pre-ruolo in vigore anteriormente al 31 ottobre 1969.

I benefici previsti dai precedenti articoli, con esclusione di quanto disposto dall'articolo 4, si attuano con decreto rettorale.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.